



NOTA ESPLICATIVA DI GARA

Gara 01/2015

Procedura negoziata - con aggiudicazione a favore del prezzo più basso – in un lotto solo -per l'affidamento della fornitura di strumenti musicali ad uso didattico – percussioni – e materiale di consumo relativo - per la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado

CIG 6205846A1E



Riferimenti Essenziali

STAZIONE APPALTANTE:

SCUOLE CIVICHE DI MILANO – Fondazione di Partecipazione – Alzaia Naviglio Grande, 20 – Milano.

DECRETO: Prot. n. SCMG-2015-=====

Procedura di Gara 1/2015 - procedura negoziata ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs 163/2006 Codice dei contratti pubblici

IMPORTO A BASE D'APPALTO:

euro **37.120,00 iva esclusa** (trentasettemilacentoveventi/00) IVA esclusa – non sono previsti oneri per la sicurezza.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:

Criterio del prezzo più basso, mediante pagamento a misura. **Il corrispettivo contrattuale sarà determinato in base ai prezzi unitari per singoli articoli offerti in sede di gara moltiplicati per la quantità ordinate ed effettivamente fornite.**

MODALITA' DI RITIRO DEGLI ATTI DI GARA:

via mail.

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE:

Criterio al massimo ribasso come sopra specificato, ex art. 82 comma 1 lettera b del D.Lgs. 163/2006 e art. 118 del DPR 207/2010.

TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI

16 aprile 2015 ore 12.00 – ultima pubblicazione delle risposte ai chiarimenti 17 aprile 2015

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE

20 aprile 2015 ore 12.00

SEDUTA PER L'APERTURA DELLE BUSTE

20 aprile 2015 ore 15.00



OGGETTO DELLA PROCEDURA

Costituisce oggetto del presente affidamento la fornitura di strumenti musicali - in particolare strumenti a percussione – ad uso didattico, necessari per sostituire gli strumenti usurati in uso presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, e relativo materiale di consumo.

Il lotto potrà essere aggiudicato tramite contratto aperto in relazione alla quantità delle attività oggetto del contratto. Pertanto, il fornitore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del C.C., mentre Fondazione Milano® potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le forniture necessarie fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo stabilito nell'art. 2, parte II, che ha valore meramente indicativo e non esaustivo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo di cui all'art. citato, l'appaltatore non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per i beni ordinati di cui all' art. 2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si informa - non esaustivamente - che la procedura è disciplinata dalle seguenti principali fonti normative:

- R.D. 23-5-1924 n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per quanto applicabile;
- D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- D.P.R. 5/10/2010 nr. 207 – Regolamento di Esecuzione;
- Regolamento di Scuole Civiche di Milano, FdP per l'Acquisizione in Economia di forniture, lavori e servizi (pubblicato nel sito web della Fondazione al seguente indirizzo:

http://www.fondazionemilano.eu/sites/all/files/20130521_scm_regolamento_per_gli_acquisti_in_economiaok.pdf

ART. 1 - DOCUMENTAZIONE

La documentazione è costituita da:

- Nota esplicativa;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Allegato A - Elenco strumenti e specifiche tecniche

ART. 2 - MODELLI DI DOCUMENTAZIONE

Per la presentazione dell'offerta è preferibile utilizzare la modulistica seguente, che viene messa a disposizione:

1. mod. "DICHIARAZIONI";
2. mod. "MOE" per la formulazione dell'offerta economica;

Ciascun modello "DICHIARAZIONI" è predisposto per le dichiarazioni dei requisiti necessari per l'ammissione alla gara, incluse le dichiarazioni di idoneità morale che devono essere presentate **da e/o per tutti i soggetti i soggetti dotati di poteri di amministrazione e di rappresentanza** individuati con riferimento alle funzioni sostanziali conferite all'interno dell'impresa piuttosto che alle qualifiche formali (A.V.C.P., Parere n.59 del 23/04/2013) come meglio specificato nei successivi paragrafi della presente Nota Esplicativa e nei modelli di "DICHIARAZIONI".

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (art. 34 Codice dei Contratti D.lgs 163/2006)

Sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti:



- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i **consorzi stabili, costituiti** anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 D.Lgs. 163/2006;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 D.Lgs. 163/2006;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 D.Lgs. 163/2006;
- e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37 D.Lgs. 163/2006;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 D.Lgs. 163/2006;
- f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla medesima gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa in associazione o consorzio.

E' vietata altresì la partecipazione contemporanea alla medesima gara del consorzio sia autonomamente e in proprio, sia congiuntamente e/o per conto delle singole consorziate.

Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti (GEIE).

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia l'impresa individuale, sia il consorzio che il consorziato, ovvero le imprese associate o associate nel RTI/ATI, nei quali si verifichi la contemporanea partecipazione della stessa impresa/consorziato.

Sono altresì ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici dei Paesi appartenenti all'U.E. in base alla documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara degli operatori economici italiani.

Altri soggetti previsti dal Codice dei Contratti pubblici, dalla L. 11-11-2011 n. 180 Statuto delle imprese, o da altre Leggi.

Per quanto riguarda i requisiti di ammissione alla gara si rinvia al capitolo "DICHIARAZIONI INERENTI I REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PARTICOLARE" di cui più avanti.



L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

ART.4 - DOCUMENTI DA PRESENTARE

Capo 1 - Forma, termini e modalità di recapito del Plico d'offerta (a pena di irricevibilità ed esclusione)

La documentazione amministrativa e l'offerta economica devono essere racchiuse in un unico Plico opaco che - **a pena di irricevibilità ed esclusione** - deve giungere alla stazione appaltante **chiuso e debitamente sigillato** in modo da assicurarne, nel pieno rispetto del **principio di segretezza** delle offerte, l'inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni di selezione.

Nel caso in cui il Plico per difetto delle prescritte indicazioni non sia riconducibile a nessun concorrente o non sia riconducibile alla presente procedura **sarà dichiarato inammissibile e determinerà l'esclusione**.

Per questi motivi il Plico dovrà essere confezionato nelle modalità di seguito espresse:

- deve essere chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con modalità tecnica idonea a garantire che la chiusura originaria sia rimasta integra e non sia stata manomessa. Sono modalità di sigillo equivalenti, ad esempio: le impronte di ceralacca o altro simile materiale; le timbrature e firme (leggibili/verificabili) apposte dal Concorrente attraverso i lembi di chiusura; etc.
- deve recare sulla facciata esterna le seguenti indicazioni o equivalenti:
 - o i riferimenti del Concorrente,
 - o il destinatario: SCUOLE CIVICHE DI MILANO - Fondazione di partecipazione – Area Gestionale – Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano
- la dicitura: **“Gara 1/2015 Procedura negoziata - con aggiudicazione a favore del prezzo più basso – in un lotto solo - per l'affidamento della fornitura di strumenti musicali ad uso didattico – percussioni – e materiale di consumo relativo - per la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado- CIG 6205846A1E – e la data e ora di scadenza dei termini di presentazione delle offerte indicata nel bando di gara – NON APRIRE”**.

Al fine di facilitare all'Ufficio l'espletamento delle attività di ricezione dei Plichi, **si invitano le ditte concorrenti - in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate - ad apporre sull'involucro esterno nel quale il corriere o l'agenzia dovessero eventualmente racchiudere il Plico contenente l'offerta oppure sulla bolla di consegna le seguenti diciture:**

- GARA 1/2015
- denominazione dell'impresa concorrente
- **AVVERTIMENTO PER L'UFFICIO RICEVENTE: aprire l'involucro esterno ed attestare la data e l'ora di ricevimento sul Plico dell'offerta contenuto all'interno**

La Fondazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi, impossibilità di comprova dello specifico contenuto nell'involucro esterno, impossibilità di comprova della data e ora di presentazione del Plico/offerta, smarrimenti, o ritardi e ogni altro inconveniente che dovessero verificarsi per la carenza delle suddette indicazioni nelle corrispondenze consegnate dai corrieri o agenzie. In questi casi l'ammissione o l'esclusione dei Plichi/offerta alla procedura verrà valutata dalla Commissione volta per volta in conformità a i principi generali e in base alle risultanze di fatto in ordine alla certezza della presentazione nei termini.

Capo 2 - Contenuto del Plico (a pena di esclusione)

A pena d'esclusione: Il Concorrente include nel **Plico**, la **Busta A dei Documenti** (con la documentazione e le dichiarazioni richieste) e la **Busta B dell'Offerta** ben distinte e separate, ciascuna chiusa e sigillata sui



lembi di chiusura con modalità tecnica idonea a garantire che la chiusura originaria sia rimasta integra e non sia stata manomessa.

A tale scopo Il Concorrente si atterrà alle seguenti prescrizioni:

- **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:** i documenti richiesti nell’articolo successivo dovranno essere racchiusi in una busta unica sulla quale deve essere riportato il nominativo del Concorrente, nonché la seguente dicitura o equivalente: **BUSTA A - DOCUMENTI - GARA 1/2015 - Affidamento mediante procedura negoziata sotto soglia per fornitura di strumenti musicali ad uso didattico – percussioni – e materiale di consumo relativo - per la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado – CIG 6205846A1E.**
- **BUSTA B – OFFERTA:** l’offerta (Modulo MOE) come di seguito specificato, dovrà essere racchiusa in una busta unica sulla quale deve essere riportato il nominativo del Concorrente, nonché la seguente dicitura o equivalente: **BUSTA B - OFFERTA - GARA 1/2015 - Affidamento mediante procedura negoziata sotto soglia per fornitura di strumenti musicali ad uso didattico – percussioni – e materiale di consumo relativo - per la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado – CIG 6205846A1E.**

Si precisa quanto segue:

Imprese che partecipano singolarmente

Al fine della identificazione della provenienza del Plico, questo dovrà recare all’esterno:

- Denominazione o ragione sociale dell’impresa concorrente – codice fiscale e partita iva;

ATI costituiti o costituendi

Al fine della identificazione della provenienza del Plico, questo dovrà recare all’esterno:

- Denominazione o ragione sociale del soggetto dell’impresa concorrente **mandataria – codice fiscale e partita iva;**

Il Plico potrà essere inviato mediante servizio postale o corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate ovvero consegnato a mano.

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.

La documentazione e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana.

Il personale addetto al ricevimento sottoscriverà il relativo avviso, nel caso in cui la consegna avvenga tramite servizio postale o mediante agenzia autorizzata, ovvero rilascerà apposita ricevuta in caso di consegna manuale e apporrà sul Plico d’offerta apposito timbro all’atto della ricezione del Plico medesimo indicante il giorno e l’ora di ricezione.

Il recapito del Plico rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il Plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Non conta la data di spedizione comunque risultante e documentata; ha valore soltanto la data di recapito del Plico alla stazione appaltante.

I Plichi pervenuti dopo la scadenza saranno considerati irricevibili e non verranno aperti, e i mittenti verranno invitati a ritirarli entro il termine che verrà loro indicato.

Non sarà ritenuta valida alcuna ulteriore offerta pervenuta oltre il suddetto termine di scadenza, anche se sostitutiva, aggiuntiva o integrativa di offerta precedente.

Si precisa che, **a pena di esclusione**, presso la sede della Stazione Appaltante dovrà esservi – alla scadenza del predetto termine – **un solo ed unico Plico per ciascuno dei partecipanti** e non sarà ammessa, neppure



entro il termine summenzionato, nessuna aggiunta o integrazione della documentazione e dell'offerta già inviate che comporti una moltiplicazione dei Plichi afferenti al medesimo partecipante alla gara.

Non è ammessa la revoca dell'offerta pervenuta oltre il termine di ricezione delle offerte.

In caso di revoca dell'offerta - nella quale il Plico sia esattamente identificato - e che sia accompagnata dalla documentazione dei poteri della persona che l'ha firmata - e che pervenga prima della suddetta scadenza - il Plico non verrà aperto e il mittente verrà invitato a ritirarlo entro il termine che gli verrà indicato.

Capo 3 – Documentazione Amministrativa (Busta A)

La Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere:

La DOMANDA di PARTECIPAZIONE

Si precisa che:

- L'istanza di partecipazione deve, **a pena di esclusione**, essere firmata da persona avente il potere di impegnare l'offerente verso i terzi (titolare, legale rappresentante, institore, procuratore), i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile.
- In caso di raggruppamenti o consorzi di cui all'art 34 comma 1, lett. d) e) ed f) d.lgs. 163/2006 **già costituiti**, la domanda di partecipazione, a **pena di esclusione**, dovrà essere espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti" (e sottoscritta dal relativo titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile);
- in caso di raggruppamenti o consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. d) ed e), d.lgs. 163/2006 **non ancora costituiti (costituendi)**, la domanda di partecipazione, **a pena di esclusione**, dovrà essere espressa da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi (e sottoscritta dai relativi titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile).

Per la redazione dell'istanza di partecipazione e le restanti dichiarazioni i concorrenti sono invitati a usare, preferibilmente, i modelli predisposti da Fondazione Milano.

Eventuali diverse modalità di redazione dovranno in ogni caso essere equivalenti ai modelli suddetti e contenere tutte le informazioni in essi richieste.

La domanda di partecipazione a **pena esclusione** deve recare:

- l'intestazione del Concorrente, e le seguenti indicazioni:
- GARA 1/2015
- CIG 6205846A1E
- numero di telefono e di fax e indirizzo E-mail e PEC,
- partita IVA e/o codice fiscale,
- matricola azienda e sede competente INPS, codice azienda e PAT INAIL e/o di altri Enti di iscrizione dovuti in base alla natura giuridica del Concorrente,
- Agenzia delle Entrate territoriale di competenza;



- tipologia di iscrizione previdenziale (datore di lavoro, gestione separata committente/associante, lavoratore autonomo, gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione);
- C.C.N.L. applicato;
- numero dei lavoratori (dimensione aziendale) e della categoria di imprenditore (Micro, Piccola, Media, Grande) ai sensi della L. n. 180/2011 - Statuto delle imprese;
- Ufficio Provinciale del Lavoro territoriale di competenza.

Nella stessa domanda di partecipazione il Concorrente osserva le seguenti prescrizioni ciascuna **a pena esclusione**:

- a) chiede di essere ammesso alla gara,
- b) autorizza la Stazione Appaltante ad inviare ogni comunicazione all'indirizzo fax o E-mail o PEC dichiarata,
- c) dichiara di conoscere e accettare senza alcuna condizione o riserva tutte le norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato, di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta e si impegna ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto,
- d) dichiara contestualmente, di conoscere e sottoscrivere ogni articolo del Capitolato Speciale d'Appalto anche come parte integrante dell'offerta medesima, inclusa nella Busta B.

Si precisa che l'aggiudicatario all'atto della sottoscrizione del contratto dovrà confermare di avere conosciuto il capitolato e di averlo indicato come parte integrante della sua offerta e lo richiamerà e accetterà come parte integrante del contratto (cosiddetta "relazione perfetta").

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti del servizio.

- e) dichiara contestualmente, che non sono impiegate presso la propria azienda persone che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (Art. 53, c.16---ter Dlgs. 165/2001 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)
- f) dichiara di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai sensi dell'art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo;
- g) dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del d.lgs. 231/01) presente sull'area dedicata del sito web di Scuole Civiche di Milano:

<http://www.fondazionemilano.eu/pagine/modello-organizzazione-gestione-e-controllo-ex-d-lgs-23101-0> e di sottoscrivere per intero il Capitolato Speciale d'Appalto.



h) autorizza Fondazione Milano, (nell'eventualità che un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti"), a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, **ovvero** non autorizza l'accesso alle parti relative all'offerta che saranno espressamente indicate con la presentazione della documentazione alla gara, in quanto motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale.

DICHIARAZIONI INERENTI I REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PARTICOLARE⁽¹⁾

Attenzione: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione i seguenti documentiⁱⁱ, **ciascuno a pena di esclusione**:

(A) cause di esclusione di cui all'art. 38 co.1 lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) d.lgs. 163/2006)

Dichiarazione - in sostituzione dei certificati ove previsti, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 - resa dal titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile, in carta libera, attestante la **non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis)** del Codice dei Contratti (d.lgs. 163/2006).

(B) Dati dell'azienda

Dichiarazione - in sostituzione dei certificati ove previsti, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 - resa dal titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile, in carta libera, da cui risultino oltre al numero e alla data di iscrizione al **Registro delle Imprese della CCIAA**, la denominazione, la forma giuridica del concorrente, il numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative (per le società cooperative) ed **il settore di attività che deve essere compatibile ed aderente all'oggetto del contratto**.

Nello specifico:

- Per le imprese individuali, i nominativi e le date di nascita del titolare e del direttore tecnico o responsabile tecnico ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per le società in accomandita semplice, i nominativi e le date di nascita dei soci accomandatari e dei direttori tecnici ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per la società in nome collettivo, i nominativi e le date di nascita dei soci e dei direttori tecnici ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per altro tipo di soc. o consorzio, i nominativi e le date di nascita degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei direttori tecnici e del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.



(C) cause di esclusione di cui all'art. 38 co.1, lett. b) e lett. m-ter), d.lgs. n.163/2006

Dichiarazione - in sostituzione dei certificati ove previsti, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 - in carta libera, attestante la **non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. b) e lett. m-ter)**, d.lgs. n.163/2006, a carico delle persone sotto indicate e resa personalmente da esse:

- Per le imprese individuali, dal titolare e dal direttore tecnico o responsabile tecnico;
- Per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici;
- Per le soc. in nome collettivo, dai soci e dai direttori tecnici;
- Per altro tipo di società o consorzio, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici o dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.

(D) cause di esclusione di cui all'art. 38 co.1, lett. c), d.lgs. n.163/2006

Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la **non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. c)**, d.lgs. n.163/2006, resa, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n.445/2000:

- Per le imprese individuali, i nominativi e le date di nascita del titolare e, se previsto, del direttore tecnico o responsabile tecnico . ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per le società in accomandita semplice, i nominativi e le date di nascita dei soci accomandatari e, se previsti, dei direttori tecnici ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per la società in nome collettivo, i nominativi e le date di nascita dei soci e, se previsti, dei direttori tecnici ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per altro tipo di soc. o consorzio, i nominativi e le date di nascita degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e, se previsti, dei direttori tecnici e del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

(E) dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata

Atti e documenti con cui il concorrente dimostri che via sia stata completa ed effettiva **dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata** *“Qualora nei confronti dei soggetti cessati di cui alla lettera D) sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444, c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o comunque, condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18”.*

(F) art. 2359 cod. civ.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile, attestante:



l'inesistenza, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti, di **forme di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ.** con altri operatori economici concorrenti e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

di non essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti, della partecipazione alla presente procedura di altri concorrenti con i quali si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

l'esistenza, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti, di forme di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici concorrenti e dichiara comunque di aver formulato autonomamente l'offerta.

(G) Legge 12 marzo 1999 n. 68

Dichiarazione nella quale si attesta l'ottemperanza della Legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero che non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

(H) Cauzione provvisoria

Documento comprovante l'avvenuta costituzione di una **Cauzione provvisoria** pari al 2% dell'importo a base d'appalto oltre oneri sicurezza; pertanto la cauzione richiesta è pari a: **euro 742,40**.

Tutti gli importi sono arrotondati per difetto o per eccesso al centesimo (Reg. CE/1103/97 art. 5).

NOTA BENE :Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, pena l'esclusione, il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice dei contratti nella misura pari al 1/per mille dell'importo di qualificazione pari a:

- Euro 38,00

(decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2014, n. 114)

La cauzione provvisoria di cui sopra potrà, essere costituita in una delle seguenti modalità:

- a) **assegno circolare** non trasferibile intestato a Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione;
- b) **fidejussione bancaria** rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge;
- c) **polizza assicurativa** sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da operatori economici di assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni;
- d) **fidejussione** rilasciata da operatore iscritto nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 T.U. in materia bancaria e creditizia, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. n. 58/1998 T.U. Intermediazione Finanziaria.

La cauzione prestata nelle forme di fidejussione o polizza di cui alle lettere b),c) e d) dovrà avere una durata minima di centottanta giorni decorrente dalla data di presentazione dell'offerta, in più dovrà contenere o essere corredata di una dichiarazione - o essere accompagnata da una dichiarazione - di impegno del garante a rinnovare la cauzione per un periodo ulteriore di 180 gg. su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, (Codice contratti pubblici art.75).



La cauzione prestata nella forma di assegno di cui alla lettera a) potrà essere trattenuta dalla stazione appaltante per la stessa durata sopradetta.

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno prevedere espressamente: →la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; →la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; →la operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le polizze o fidejussioni **rilasciate in forma cartacea** devono contenere i seguenti elementi **ciascuno a pena di esclusione**:

- la firma di un incaricato dell'Istituto garante accompagnata dalla chiara indicazione del suo nominativo;
- la chiara indicazione della sua funzione verso l'Istituto garante, accompagnata dalla sua attestazione di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza, e dalla descrizione del titolo in base al quale è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato: **tuttavia, ove manchino questi elementi, verrà assegnato un termine perentorio al concorrente per la regolarizzazione.**

Nel caso di polizze o fidejussioni **rilasciate in via telematica** il concorrente presenterà con l'offerta la copia cartacea del documento informatico, la quale sarà ritenuta valida alle seguenti condizioni, **ciascuna a pena di esclusione**:

- se conterrà le indicazioni che mettano la Commissione di Gara in grado di verificare seduta stante in via telematica l'equivalenza della copia prodotta al suo originale, la veridicità del documento e della sua firma elettronica (con modalità p7m o equipollente) e la chiara indicazione del nominativo del sottoscrittore;
- se nel certificato della firma elettronica o comunque nel testo della polizza o fidejussione è presente: la chiara indicazione della sua sua funzione verso l'Istituto garante e l'attestazione che lo stesso è munito dei necessari poteri di rappresentanza e infine la descrizione del titolo in base al quale è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato: **tuttavia, ove manchino questi elementi, verrà assegnato un termine perentorio al concorrente per la regolarizzazione.**

L'importo a garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si richiede agli operatori economici di documentare tale requisito tramite certificazione di qualità conforme alle norme europee, in **originale o in copia**, purché:

- autenticata con le modalità di cui all'art'articolo 18 (notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato)
- o dichiarata conforme ex art. 19 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 attestante che la copia è conforme all'originale) del D.P.R. n. 445/2000,
- o fornendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, in carta libera, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dal titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile, attestante in capo al concorrente il possesso della stessa.

Se la certificazione è stata precedentemente presentata in originale o in copia autenticata a Fondazione Milano in occasione della partecipazione ad altre gare d'appalto, il Concorrente potrà presentare fotocopia del medesimo certificato, indicando con chiarezza la precedente gara per cui era stato presentato.



Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione della gara, mentre quello dell'aggiudicataria resterà vincolato fino alla stipula del contratto salva diversa disposizione. Il deposito cauzionale provvisorio copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'affidataria.

Nel caso in cui il concorrente, sorteggiato ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica di cui al successivo Capo 5 del presente articolo, non presenti entro i termini, la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, Fondazione Milano procederà all'incameramento del deposito cauzionale provvisorio, ferma restando in ogni caso la possibile esclusione dalla gara.

(I) Impegno del garante per la garanzia definitiva

Il Concorrente - **a pena d'esclusione** - dovrà presentare con l'offerta l'impegno di un garante – secondo uno dei tipi di polizza o fideiussione bancaria o di intermediario finanziario di cui al punto precedente - a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 113 Codice Contratti pubblici per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario (Art. 75 comma 8 Codice contratti pubblici).

Nel caso in cui l'impegno del garante per la garanzia definitiva non fosse già incluso nella polizza o fideiussione presentata a titolo di cauzione provvisoria, ma venisse presentato distintamente in forma cartacea o telematica, tale impegno dovrà comunque essere munito delle identiche modalità di firma e indicazioni di identificazione del sottoscrittore richieste per la cauzione provvisoria.

L'impegno del garante per la garanzia definitiva – secondo uno dei tipi di polizza o fideiussione bancaria o di intermediario finanziario ammessi - è richiesto anche se la cauzione provvisoria è costituita tramite deposito di assegno circolare.

Cauzione di A.T.I. o Consorzio

Le seguenti prescrizioni per le A.T.I. si applicano per analogia anche in caso di Consorzio.

Nel caso di A.T.I. le garanzie fideiussorie ed assicurative devono garantire - nel caso di ATI orizzontale - la responsabilità solidale di tutti i partecipanti per l'intero, e - nel caso di ATI verticale - la responsabilità di ciascun partecipante limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario per l'intero.

In caso di A.T.I. il concorrente potrà usufruire della riduzione del 50% della cauzione solo ove tutti i partecipanti dell' A.T.I. siano in possesso della certificazione del sistema qualità.

Nel caso di A.T.I. già **costituito** le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

Nel caso di A.T.I. **costituendo**, la cauzione provvisoria è comunque unitaria, può essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti o soltanto da quella indicata come futura mandataria, ma in ogni caso deve, **a pena di esclusione**, garantire la responsabilità di tutti i partecipanti del raggruppamento indicandoli tutti nominativamente.

(J) Dichiarazione di Subappalto

Dichiarazione di Subappalto (non presente nei Modelli proposti da Fondazione Milano) - Nel caso in cui il Concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare **dichiarazione** con l'indicazione della prestazione che intende subappaltare nei limiti previsti dall'art. 118 del d.lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici.

In mancanza di tale dichiarazione **il subappalto non sarà autorizzato**.

La dichiarazione del subappalto può essere inclusa nella Domanda di partecipazione.



In caso di aggiudica è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere a Fondazione Milano, copia delle fatture a quietanza rilasciate dal subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale trasmissione sarà dovuta entro 20 gg dal corrispondente pagamento effettuato da Fondazione Milano.

Nel caso in cui l'affidatario non trasmetta le fatture in oggetto Fondazione Milano si vedrà costretta a sospendere il successivo pagamento a favore dell'affidatario e a trattenere la cauzione. **Si applica per tutte le imprese concorrenti, incluse le imprese mandanti in ATI o Consorziato.**

(K) Esperienza specifica (Referenze)

L'impresa dovrà dimostrare - **a pena d'esclusione** - la propria esperienza specifica **per la prestazione prevalente** presentando entrambe le seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazione dalla quale risulti il possesso, con riferimento al triennio 2011/2012/2013, di un volume d'affari, riferito alla prestazione prevalente, pari a euro **37.000,00** al netto di IVA.
In caso di ATI orizzontale/verticale il suddetto requisito dovrà essere dimostrato da ciascuna impresa partecipante per la percentuale della prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Si precisa che la presente dichiarazione viene richiesta al fine di garantire alla Stazione Appaltante che i concorrenti possiedano una organizzazione aziendale che permetta loro di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto degli appalti.
- Dichiarazione di aver svolto con buon esito almeno un contratto avente ad oggetto prestazioni riconducibili alle prestazioni oggetto della gara, nel triennio aprile 2012 - marzo 2015, per enti pubblici o soggetti privati, per un valore almeno pari a euro **37.000,00 al netto di IVA**. Nel caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al triennio come sopra richiesto dovrà essere indicata la quota parte riconducibile al triennio precedente alla data di pubblicazione della nota esplicativa. In caso di ATI orizzontale il requisito dovrà essere dimostrato da ciascuna impresa partecipante per la percentuale della prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento; la somma delle singole quote dovrà essere almeno pari all'importo complessivo suddetto.

E' facoltà dei Concorrenti di produrre, oltre alla dichiarazione suddetta, anche la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici prescritti (precedenti contratti) presentandola in apposita busta chiusa unitamente alla documentazione di gara

In caso di Consorzio o altre forme consortili analoghe (a pena d'esclusione)

Per le forme consortili di cui alle lettere e) (consorzi ordinari), e-bis) (aggregazioni tra imprese in contratto di rete), f) (GEIE) dell'art. 34 D.Lgs. 163/2006 e per i relativi Consorziati o Partecipanti si rinvia a quanto richiesto in questa N.E. per le A.T.I. - **costituite o costituende** - e a quanto stabilito dall'art. 37 D.Lgs. 163/2006. Il consorzio deve presentare la documentazione analoga e/o equivalente a quella richiesta per le A.T.I. in quanto applicabile - e a **pena d'esclusione, se prevista per le A.T.I.**

Per le i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi stabili) e c) (consorzi di cooperative) dell'art. 34 D.Lgs. 163/2006 e per i relativi Consorziati o Partecipanti si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 35 e 36 D.Lgs. 163/2006. Il consorzio dovrà presentare la documentazione analoga e/o equivalente a quella richiesta per le A.T.I. in quanto applicabile - e a **pena d'esclusione, se prevista per le A.T.I.** -. Il consorzio (stabile o di



cooperative) **deve essere già costituito** ed è tenuto ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate designate. E' fatta salva l'applicazione delle norme che regolano il ricorso al subappalto; ai consorziati designati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara.

In caso di ATI (a pena d'esclusione)

A.T.I. del tipo orizzontale - Requisiti

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo orizzontale - **a pena d'esclusione:** > alla capogruppo è richiesto - il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40% dell'importo totale dei servizi, > mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10% dell'importo totale dei servizi, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara, > e l'imprenditore mandatario in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti per la quota corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (D.P.R. 207/2010 art. 275 comma 2 con rif. art. 92; D.Lgs. 163/2006 artt. 34 e 37).

A.T.I. del tipo verticale - Requisiti

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo verticale - **a pena d'esclusione:** > è richiesto all'imprenditore capogruppo il possesso dei requisiti previsti con riferimento alla prestazione principale, > mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l'importo della prestazione secondaria e scorporabile che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'imprenditore singolo (D.P.R. 207/2010 art. 275 comma 2 con rif. art. 92; D.Lgs. 163/2006 artt. 34 e 37).

Nel caso di A.T.I. già **costituito** gli atti di gara sono presentati dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti - **a pena d'esclusione** - (vedere sotto ART. 4 DOCUMENTI DA PRESENTARE - Capo 3 - Documentazione Amministrativa (Busta A) - La Domanda di partecipazione).

Nel caso di A.T.I. **costituendo** gli atti di gara sono firmati e presentati - unitamente all'offerta congiunta - da tutte le imprese partecipanti associate - **a pena d'esclusione**; il contratto e la garanzia definitiva, a seguito dell'aggiudica, dovranno essere perfezionati dalla impresa mandataria, previo conferimento alla stessa del mandato collettivo con rappresentanza esclusiva (vedere sotto ART.4 DOCUMENTI DA PRESENTARE - Capo 3 - Documentazione Amministrativa (Busta A) - La Domanda di partecipazione).

In entrambi i casi la partecipazione in A.T.I. comporta - nel caso di ATI orizzontale - la responsabilità solidale di tutti i partecipanti per l'intero, e - nel caso di ATI verticale - la responsabilità di ciascun partecipante limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario per l'intero.

Pertanto, nel caso in cui concorra un A.T.I. (orizzontale o verticale) ex art. 34, comma 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006), si dovranno presentare:

se l'A.T.I. è già costituito:

- Nel caso di A.T.I. già costituito, domanda di partecipazione e offerta sottoscritte *da parte dell'impresa mandataria* in nome proprio e delle imprese mandanti;



- atto (in originale o in copia autentica con le modalità di cui all' art. 18 o dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000) da cui risulti:
 - il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza conforme a quanto stabilito dagli artt. 34 e 37 D.Lgs.163/2006, gratuito ed irrevocabile, conferito all'impresa mandataria,
 - e con procura conferita al legale rappresentante pro-tempore dell'impresa mandataria,
 - e contenente, tra l'altro, le seguenti clausole: l'inefficacia nei confronti della Stazione Appaltante della revoca del mandato stesso per giusta causa; l'attribuzione al mandatario nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, da parte delle imprese mandanti, dalla rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti da contratto, fino alla estinzione di ogni rapporto; l'indicazione delle categorie – o delle quote percentuali di categorie – di lavorazione per ciascuna impresa;
- **a pena d'esclusione** - documentazione qui sotto indicata e contrassegnata dalle lettere dell'elenco di cui sopra, firmata dai soggetti, i quali documentino il possesso dei relativi poteri di impegnare le rispettive imprese, come indicati nell'elenco suddetto al quale si rinvia:
 - (A) cause di esclusione di cui all'art. 38 co.1 lett. a), d), e), f), g), h) ,i), l), m), m-bis) d.lgs. 163/2006)
 - (B) Dati dell'azienda
 - (C) cause di esclusione di cui all'art. 38 co.1, lett. b) e lett. m-ter), d.lgs. n.163/2006
 - (D) cause di esclusione di cui all'art. 38 co.1, lett. c), d.lgs. n.163/2006
 - (E) dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata - se occorrente
 - (F) art. 2359 cod. civ.
 - (G) Legge 12 marzo 1999 n. 68
 - (H) Cauzione provvisoria
 - (I) Impegno del garante per la cauzione definitiva
 - (J) Dichiarazione di Subappalto - se occorrente
 - (K) Esperienza specifica (Referenze)

se A.T.I. non è ancora costituito (costituendo):

- Nel caso di A.T.I. costituendo, domanda di partecipazione e offerta congiunta sottoscritta da tutte le imprese partecipanti associande.
- dichiarazione sottoscritta dai soggetti di tutte le imprese che intendono associarsi, i quali documentino il possesso dei relativi poteri di impegnare le rispettive imprese; tale dichiarazione deve specificare:
 - il tipo di ATI prescelto (verticale, orizzontale, distintamente per le diverse prestazioni oggetto dell'appalto)
 - e l'impresa mandataria capogruppo
 - e che contenga l'indicazione delle categorie – o delle quote percentuali di categorie – di lavorazioni per ciascuna impresa,
 - oltre all'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutte le imprese conferiranno mandato collettivo con rappresentanza conforme a quanto stabilito dagli artt. 34 e 37 D.Lgs.163/2006 alla mandataria capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti
 - e che, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento del contratto d'appalto, produrranno il contratto costitutivo dell'ATI;



- **a pena d'esclusione** - documentazione qui sotto indicata e contrassegnata dalle lettere dell'elenco di cui sopra, firmata dai soggetti, i quali documentino il possesso dei relativi poteri di impegnare le rispettive imprese, come indicati nell'elenco suddetto al quale si rinvia:
 - (A) cause di esclusione di cui all'art. 38 co.1 lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) d.lgs. 163/2006)
 - (B) Dati dell'azienda
 - (C) cause di esclusione di cui all'art. 38 co.1, lett. b) e lett. m-ter), d.lgs. n.163/2006
 - (D) cause di esclusione di cui all'art. 38 co.1, lett. c), d.lgs. n.163/2006
 - (E) dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata - se occorrente
 - (F) art. 2359 cod. civ.
 - (G) Legge 12 marzo 1999 n. 68
 - (H) Cauzione provvisoria
 - (I) Impegno del garante per la cauzione definitiva
 - (J) Dichiarazione di Subappalto - se occorrente
 - (K) Esperienza specifica (Referenze)

SUBAPPALTO

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare dichiarazione con l'indicazione della prestazione da subappaltare nei limiti previsti dall'art. 118 del Codice dei contratti, in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato.

In caso di aggiudica è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere a Fondazione Milano, copia delle fatture a quietanza rilasciate dal subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale trasmissione sarà dovuta entro 20 gg dal corrispondente pagamento effettuato da Fondazione Milano.

Nel caso in cui l'affidatario non trasmetta le fatture in oggetto Fondazione Milano si vedrà costretta a sospendere il successivo pagamento a favore dell'affidatario e a trattenere la cauzione. Si applica per tutte le imprese concorrenti, incluse le imprese mandanti in ATI o Consorziato.

AVVALIMENTO:

(a pena d'esclusione, se richiesto)

Il Concorrente che dichiara di usufruire dell'avvalimento - ammesso dall'art. 49 del Codice dei contratti pubblici e nei limiti dell'art 50 del Codice dei Contratti dovrà presentare la documentazione di cui all'art. 49 comma 2 e 50 comma 1 del Codice dei Contratti, che è **obbligatoria per tutte le imprese ausiliate e ausiliarie, incluse le imprese mandanti in ATI o Consorziato.**

Il Concorrente **ausiliato** dovrà - **a pena d'esclusione** - presentare, sia per la propria impresa, sia per l'impresa **ausiliaria**, la documentazione qui sotto indicata e contrassegnata dalle lettere dell'elenco di cui sopra, firmata dai soggetti, i quali documentino il possesso dei relativi poteri di impegnare le rispettive imprese, come indicati nell'elenco suddetto al quale si rinvia:

- (A) cause di esclusione di cui all'art. 38 co.1 lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) d.lgs. 163/2006)
- (B) Dati dell'azienda
- (C) cause di esclusione di cui all'art. 38 co.1, lett. b) e lett. m-ter), d.lgs. n.163/2006
- (D) cause di esclusione di cui all'art. 38 co.1, lett. c), d.lgs. n.163/2006
- (E) dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata - se occorrente
- (F) art. 2359 cod. civ.
- (G) Legge 12 marzo 1999 n. 68
- (K) Esperienza specifica (Referenze)

Il Concorrente **ausiliato** dovrà, **a pena d'esclusione**, presentare inoltre i seguenti documenti:



- una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante la volontà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa **ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa **ausiliaria** con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio né associata o consorziata con altri soggetti ai sensi dell'articolo 34 Codice dei contratti pubblici;
- originale o copia autentica del **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Sarà ritenuta equivalente alla copia autentica anche la fotocopia del contratto allegata alla dichiarazione sostitutiva di notorietà che ne attesti la conformità all'originale ai sensi degli artt. 19 - 47 e 38 del DPR 445/2000;

All'aggiudicataria e, in caso di subappalto, anche alle imprese subappaltatrici, nonché alle società in Ati, Consorzi e/o consorziate (mandante e mandatarie) unitamente al contratto verrà richiesto di sottoscrivere un'autodichiarazione per l'eventuale impiego di lavoratori con cittadinanza di paesi terzi rispetto alla UE con le seguenti attestazioni:

- che il personale impiegato da _____ nell'esecuzione dei lavori inerenti il sopra citato contratto di appalto/sub appalto n. ____/____ del _____, è regolarmente iscritto al libro paga di _____;
- che i dati anagrafici, il numero di matricola, il codice fiscale, la data di rilascio e scadenza del permesso di soggiorno di ciascun lavoratore, il n. di iscrizione INPS ed il n. di iscrizione INAIL, riportati nell'elenco dei lavoratori consegnato a Fondazione Milano, sono veritieri e conformi alle attestazioni rilasciate dai preposti enti certificatori;
- che i dati e le informazioni di sintesi riportati nel DURC, relative al personale impiegato sono veritiere e conformi alle attestazioni rilasciate dai preposti enti certificatori;
- che il personale di _____ proveniente da paesi terzi di cui al sopra citato elenco dei lavoratori è in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- di impegnarsi ad aggiornare costantemente i dati di cui all'elenco dei lavoratori;
- che _____ provvederà a mettere a disposizione di Fondazione Milano solo ed esclusivamente personale con permesso di soggiorno per motivi di lavoro regolare;
- che _____ provvederà a sostituire il personale al quale il permesso di soggiorno per motivi di lavoro non sia stato rinnovato, sia scaduto, sia stato revocato o sia irregolare.
- che il dichiarante in qualità di appaltatore/sub appaltatore dichiara infine:
- che non ha stipulato contratti di subappalto in riferimento alle prestazioni effetto del contratto di appalto sopra citato;
- che ha stipulato contratti di subappalto in riferimento alle prestazioni effetto del contratto di appalto sopra citato e che in ragione di ciò ha acquisito dall'appaltatore/subappaltatore la presente dichiarazione e l'annesso allegato debitamente compilato e sottoscritto dal rappresentante legale della società appaltatrice/subappaltatrice.



- che il dichiarante dichiara altresì di essere informato, giusta art.13 del d.lgs.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alla dichiarazione dovrà essere allegato:

- copia del documento di identità in corso di validità.
- elenco dipendenti/personale impiegato debitamente compilato
- modello Unico Lav per ciascuno dei dipendenti in elenco
- il LUL relativo ai lavoratori impiegati nella esecuzione dei lavori come da contratto

PASSOE

(<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato> _ Avcpass Operatore Economico)
Nella Busta “documenti amministrativi” l’Operatore economico deve inserire un “PASSOE”; fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla presente nota Esplicativa in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

L’operatore economico deve ADERIRE al sistema AVCpass e deve creare un proprio repository dove collezionare i documenti utili da presentare in sede di partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici.

Si ricorda che il nuovo sistema AVCpass, come sancito dall’art. 2 della Delibera AVCpass del 27/12/2012, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice.

Capo 4 – Offerta economica (Busta B) (a pena d’esclusione)

L’offerta economica deve, **a pena di esclusione**, essere firmata da persona avente il potere di impegnare l’offerente verso i terzi (titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile).

*L’offerta - segreta – deve contenere i seguenti elementi, **ciascuno a pena d’esclusione**:*

- > la ragione/denominazione sociale del concorrente, la sua sede, il numero di codice fiscale e di partita I.V.A;
- > l’aliquota IVA da applicare alla fornitura;
- > l’ALLEGATO MODELLO MOE con i prezzi unitari offerti rispetto ai prezzi unitari a base d’appalto;
- > le schede tecniche specifiche dei prodotti offerti.

Sono ammesse solamente offerte a ribasso. Non sono ammesse offerte parziali o contenenti un prezzo unitario uguale o superiore a quello stabilito come base d’asta.

Non sono ammesse offerte contenenti corrispettivi, anche di un solo articolo, di valore 0 (zero).

L’offerta dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- > dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere validamente sottoscritta;
- > la sottoscrizione dell’offerta dovrà essere autografata in originale essendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica;
- > per le offerte presentate dai soggetti indicati dal DLg 12 aprile 2006, n. 163, art. 34, comma 1, lett. d)



(raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile), l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i predetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari;

- > le offerte non potranno essere condizionate o espresse in modo indeterminato. Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.
- > dovrà contenere la dichiarazione di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia.

A.T.I. o Consorzi ordinari o forme analoghe

In caso di raggruppamenti o consorzi di cui all'art 34 comma 1, lett. d) e) ed f) d.lgs. 163/2006 **già costituiti**, l'offerta economica - **a pena di esclusione** - dovrà essere espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti" (e sottoscritta dal relativo titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile);

in caso di raggruppamenti o consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. d) ed e) , d.lgs. 163/2006 **non ancora costituiti** (costituendi), l'offerta economica, **a pena di esclusione** , dovrà essere espressa da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi (e sottoscritta dai relativi soggetti muniti dei poteri come sopra specificato).

L'offerta economica dovrà essere, preferibilmente, formulata mediante utilizzo degli appositi moduli MOE e ALLEGATO MOE predisposti da Fondazione Milano.

Si richiede anche di allegare al Modello MOE le schede tecniche dettagliate di ogni prodotto offerto.

Termine di validità dell'offerta:

È consentito agli offerenti svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni di presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art.11 comma 6 del Codice dei Contratti).

ART.5 - ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

l'espletamento delle procedure di gara si terrà in seduta pubblica presso Fondazione Milano Alzaia Naviglio Grande n.20 Milano, il **20 aprile 2015 ore 15.00.**

La Stazione Appaltante potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere, aggiornare ad altra ora o ad altro giorno o non effettuare l'esperimento di gara, senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti.

La Commissione di Gara nella prima seduta procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara e, ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti e richiederà, ad un numero di partecipanti non inferiori al 10% delle offerte presentate, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica, presentando la documentazione necessaria.



In via collaborativa, ai fini di accelerare la procedura, si invitano i concorrenti a produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-economici prescritti (volume d'affari e referenze), unitamente alla documentazione già in sede di presentazione dell'offerta.

Qualora i concorrenti sorteggiati non avessero presentato la predetta documentazione in sede di gara, decorsi i dieci giorni dalla data di richiesta di cui sopra, in seduta pubblica la Commissione comunicherà l'esito delle verifiche. Nel caso in cui alcuni concorrenti non abbiano fornito le prove richieste, ovvero non abbiano confermato le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, si procederà all'esclusione di detti concorrenti dalla gara ed all'applicazione dei provvedimenti indicati nel citato art. 48 del Codice dei Contratti ⁽ⁱⁱⁱ⁾.

Nella stessa seduta si procederà, altresì all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e a individuare provvisoriamente la migliore offerta, fatti salvi i controlli di legge successivi. La migliore offerta sarà quella che presenterà il massimo ribasso sul prezzo indicato a base d'asta indicato sui prezzi unitari indicati per le attrezzature in fornitura per la prestazione prevalente. E' fatta salva la verifica delle offerte anormalmente basse.

ART.6 - VALIDAZIONE DELLA GRADUATORIA

In caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, Fondazione Milano si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo, o, in caso di ulteriore decadenza, al concorrente che segue il secondo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati negli atti di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione.

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale delle prestazioni oggetto dell'appalto. Nel caso in cui Fondazione Milano dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato da Fondazione Milano avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

ART.8 - PRIVACY ED ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione.

1. Unitamente alla presentazione delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare a Fondazione Milano, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali.
2. In caso di presentazione di tale dichiarazione, Fondazione Milano consentirà l'accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell'art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 e previa notifica ai contro interessati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti.
3. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, Fondazione Milano consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.
4. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria.



ART.9 - CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti **fino al 16/04/2015 ore 12,00** inviando il quesito tramite e-mail ad appalti@fondazionemilano.eu. Le risposte saranno inserite, in forma anonima nel suddetto sito internet, in apposito file "quesiti" in costante aggiornamento. L'ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato il giorno 17/04/2015.

(ⁱ) d.lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 38. Requisiti di ordine generale (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, D.P.R. n. 554/1999; art. 17, D.P.R. n. 34/2000) (116)

In vigore dal 22 giugno 2013

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (114)

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; (107)

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; (108)

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; (109)

- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; (110)
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (111)
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; (102)
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; (112)
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; (100)
- m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell' articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; (101)
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all' articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; (103)
- m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (105).
- 1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. (104)

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. (113)

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. (106)

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. (115)

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

(ii) Tutti i documenti e le dichiarazioni richiesti a pena d'esclusione sono essenziali per i fini e gli effetti del comma 2-bis dell'art. 8 D.Lgs. 163/2006 Codice, che qui si richiama e si trascrive:

“La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.”

L'importo della sanzione pecuniaria suddetta viene stabilito nella misura minima prevista dalla norma.

(iii) d.lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti(art. 10, legge n. 109/1994) (152)

In vigore dal 10 febbraio 2012

1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. // Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all' articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

1-bis Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.

2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si



applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.